



COMUNE DI TRINITA'
PROVINCIA DI CUNEO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 18 del 19/04/2023

OGGETTO

TARI 2023 - APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO

L'anno duemilaventitre addì diciannove del mese di aprile alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ZUCCO Ernesta - Sindaco	Sì
2. DOTTA GIOVENALE - Vice Sindaco	Sì
3. BESSONE ENEA - Assessore	Sì
4. PANERO SEBASTIANO - Consigliere	Sì
5. ROVERE FABRIZIO - Consigliere	Giust.
6. GHIGLIONE STEFANO - Consigliere	Sì
7. SAROTTO ANNA - Consigliere	Sì
8. FERRERI MATTEO - Consigliere	Giust.
9. SPERTINO SISMIA SELVAGGIA - Consigliere	Sì
10. BOLASSA SAMUELE - Consigliere	Sì
11. MORINO PIERCARLO - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 9
	Totale Assenti: 2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signora PAPPADOPOLO Dr.ssa Roberta il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora ZUCCO Ernesta nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

C.C. n. 18 del 19/04/2023

OGGETTO: TARI 2023 – APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/04/2022 con la quale veniva approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025 trasmesso dal Consorzio S.E.A. che prevede per l'anno 2023 l'importo complessivo di € 226.761,00 in termini di costi per il servizio rifiuti;

Preso atto che con Deliberazione ARERA n. 363 del 3 agosto 2021 è stato approvato il metodo tariffario rifiuti MTR-2 per la determinazione delle tariffe TARI e che la stessa Deliberazione stabilisce che i PEF pluriennali siano aggiornati con cadenza biennale;

Preso atto che con la Deliberazione 21 febbraio 2023 62/2023/R ARERA esclude un'ipotesi di revisione straordinaria del PEF nell'anno 2023, mantenendo il primo aggiornamento utile per l'anno 2024;

Dato atto che a norma dell'art. 3 comma 5-quinques della Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 (c.d. Decreto "Milleproroghe"), è stato disposto che a decorrere dall'anno 2022 i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da

ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;

- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2023 in base al PEF 2022-2025, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni che ARERA ha ritenuto non potersi applicare nel 2023;

Dato atto che i documenti di pagamento che verranno emessi in base al Piano Tariffario dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “pay as you through” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Preso atto che, in adesione al metodo tariffario citato, “le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (PEF) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 proposto da ARERA, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/04/2022;

Considerato che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all’art. 6 del metodo MTR, è ora stabilito dall’art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l’approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l’attribuzione del compito di validazione in capo all’ente territorialmente competente (ETC);

Verificato che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

VISTO il prospetto di PEF pluriennale, allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/04/2022;

Ritenuto opportuno procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2023, dando atto della validazione del PEF per gli anni 2022-2025;

Preso atto che i costi di esercizio e investimento previsti dal PEF 2022-2025, relativi all’anno 2023, ammontano ad € 226.761,00.

Dato atto che tramite l’apposito applicativo “Piranha” della ditta Siscom S.p.A. si è proceduto alla determinazione delle tariffe TARI 2023 in base al metodo normalizzato MTR-2 secondo le indicazioni del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 per Comuni con meno di 5000 abitanti, di cui si allega il prospetto di calcolo che risulta essere parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto di attribuire alle utenze domestiche il 71.0% del costo complessivo ed il restante 29.0% alle utenze non domestiche in base alle risultanze del metodo normalizzato sopraccitato;

Dato atto che le tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte e comprensive delle agevolazioni previste dal relativo Regolamento Comunale, risultano pari all'importo del PEF 2023, a meno di arrotondamenti;

Dato atto che alle tariffe TARI determinate sulla base del PEF deve essere altresì addizionato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della Legge n. 147 del 27/12/2013, da aggiungersi all'importo dei singoli documenti di pagamenti;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, dando atto della validazione del PEF 2022-2025, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

Preso atto che la Delibera di approvazione delle tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Ritenuto di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2023;

Visto l'art. 16-ter, commi 9 e 10, del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito in Legge 28 febbraio 2020, n. 8 della Circolare del Ministero dell'Interno recante la nuova disciplina del Vice Segretario Comunale e il Decreto del Sindaco n. 2 del 23/09/2021;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai funzionari comunali sulla proposta della presente deliberazione, come in calce riportati;

Acquisito il parere favorevole dal Vice Segretario Comunale in ordine alla conformità amministrativa ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con il seguente risultato della votazione, palesemente espresso per alzata di mano e proclamato dal signor Presidente:

Presenti: n. 9 - Votanti: n. 9 - Voti favorevoli: n. 8 - Astenuti: n. 1 (Spertino) - Voti contrari: 0 (zero)

DELIBERA

1. Di approvare il piano tariffario TARI 2023, per l'importo complessivo pari a € 226.761,00, a meno di arrotondamenti dovuti alle procedure di calcolo.
2. Di dare atto che la presente delibera dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
3. Di dare atto che sull'importo della TAssa Rifiuti (TARI) si applica altresì la maggiorazione a titolo di tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'articolo 19 del D. L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota del 5%.
4. Di confermare, altresì, che il pagamento della TARI 2023 dovrà essere effettuato in due rate con scadenza 31/05/2023 e 30/11/2023, o in unica soluzione con scadenza 31/05/2023, così come stabilito dal Nuovo Regolamento Comunale TARI approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. XX del 19/04/2023, in ottemperanza alle disposizioni dell'Allegato A alla delibera ARERA del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif (Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani – TQRIF) che deve essere applicata dal 1° gennaio 2023.

Successivamente,

con il seguente risultato della votazione, palesemente espresso per alzata di mano e proclamato dal signor Presidente:

Presenti: n. 9 - Votanti: n. 9 - Voti favorevoli: n. 9 - Astenuti: n. 0 (zero) - Voti contrari: 0 (zero)

il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo n. 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 del D.L.vo n. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tributi esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
ZUCCO Ernesta**

PARERI AI SENSI DELL'ART. 97 comma 2 del D.L.vo n. 267/2000

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione in ordine alla conformità amministrativa.

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
PAPPADOPOLO Dr.ssa Roberta**

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
ZUCCO Ernesta

Il Vice Segretario Comunale
PAPPADOPOLO Dr.ssa Roberta

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e dell'art.32, comma 1, della Legge n.69 del 18/06/2009 e vi rimarrà fino alla data del 06/05/2023

Trinità, li 21/04/2023

Il Vice Segretario Comunale
PAPPADOPOLO Dr.ssa Roberta

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma, D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

X Alla dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Trinità, li

Il Vice Segretario Comunale
PAPPADOPOLO Dr.ssa Roberta